



Prot. N° 20210000898
Circolare N° 2021008
Rif. *****

Potenza, 26 aprile 2021

**A tutti gli Assistenti Sociali
iscritti all'Albo della Regione
Basilicata
LORO RECAPITI
(email e PEC)**

Oggetto: Elezioni Ordine Assistenti Sociali Regione Basilicata per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore Unico dei Conti (quadriennio 2021-2025). AVVISO.

Il Consiglio dell'Ordine Regionale, nella seduta **del 26 Aprile 2021**, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore Unico dei Conti (art. 4 D.lgs n. 115/2005).

Ai sensi dell'art. 31 del DL 137/2020 convertito con L. 176/2020, **le elezioni** per il rinnovo dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali e del Revisore Unico dei Conti, si **svolgeranno in modalità telematica**, nel rispetto del Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali, approvato con deliberazione n. 166 del 14.11.2020, degli artt. 2, 3 del DM 615/1994 e degli artt. N. 2, 3 del DPR 169/2005.

Il Regolamento elettorale, emanato con D.P.R. n. 169 del 08.07.2005, pubblicato nella G.U. n. 198 del 26.08.2005, stabilisce la composizione, le procedure e le modalità di votazione e di elezione dei candidati che vengono di seguito riportate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso D.P.R., poiché alla data del 26. 04.2021 gli Assistenti Sociali iscritti all'Albo regionale sono in totale **545**, di cui Num. **314** iscritti nella **Sezione A** e num. **231** iscritti nella **Sezione B**, il Consiglio territoriale da eleggere è formato da **11** componenti, dei quali **7 rappresentanti degli iscritti nella Sezione A** e **4 rappresentanti degli iscritti nella Sezione B**.

Gli 11 consiglieri rappresenteranno tutti gli Assistenti Sociali iscritti all'Albo e sono eletti dagli stessi iscritti senza distinzione di Sezioni.

Le CANDIDATURE degli Assistenti Sociali e del Revisore unico dei conti dovranno pervenire tramite PEC personale all'indirizzo protocollo@pec.oasb.it o a mezzo fax al n.ro 0971/479814 o depositate direttamente presso la segreteria dell'Ordine (negli orari di apertura) tassativamente entro le ore 24.00 del 4 maggio 2021 unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e al Curriculum vitae (datato e firmato)..

Poiché i curricula dei candidati, saranno pubblicati sul sito, si chiede di omettere i dati sensibili (indirizzo di residenza, e-mail, pec, telefono...) che dovranno, invece, essere precisati nella pec di disponibilità (una volta pubblicati non è possibile rimuoverli definitivamente).

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione "B" dell'Albo ovvero non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione "A", ovvero non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto è eleggibile (art. 5 comma 7).

Per quanto riguarda l'elezione del Revisore dei Conti, anch'esso dura in carica quattro anni, e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Basilicata con proprio atto deliberativo, ai sensi del comma 2 dell'art.6 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali approvato dal CNOAS con delibera n. 166 del 14/11/2020, approva le candidature.

Le candidature saranno esposte all'Albo dell'Ordine Regionale e pubblicate sul sito dell'Ordine.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati.

Le VOTAZIONI si svolgeranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma della società Hochfeiler.

Le elezioni si terranno nei seguenti giorni e alle seguenti ore:

PRIMA VOTAZIONE nei **giorni 11 e 12 maggio 2021**, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. La votazione risulterà valida se ha votato almeno la metà degli aventi diritto.

SECONDA VOTAZIONE nei **giorni 13- 14 -15 e 17 maggio 2021**, dalle ore 10.00 alle ore 14.00. La votazione risulterà valida se ha votato almeno un quarto degli aventi diritto.

TERZA VOTAZIONE nei **giorni 18 -19 – 20-21- 22 maggio 2021**, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. La votazione risulterà valida **qualunque sia** il numero dei votanti.

Quest'Ordine provvederà immediatamente a pubblicare sul sito dell'Ordine l'eventuale raggiungimento del quorum: i Colleghi sono pertanto pregati di informarsi presso la segreteria dell'Ordine o sul sito dell'Ordine (www.croasbas.it) sul raggiungimento del quorum e, in caso negativo, provvedere nuovamente a votare per la votazione successiva.

Nei prossimi giorni ogni iscritto riceverà una PEC contenente le credenziali di accesso alla piattaforma telematica per le votazioni.

Nel ringraziarvi per la fiducia che sempre ci avete dimostrato in questi anni di mandato, Vi saluto affettuosamente a nome del Consiglio dell'Ordine Regionale.



La Presidente
Assistente Sociale Specialista
(D.ssa Luisa Comitino)
Luisa Comitino

Allegati N° 3

- 1) *Modulo candidatura*
- 2) *Regolamento per le elezioni con modalità telematiche*
- 3) *Manuale di funzionamento Piattaforma elettorale società Hochfeiler*

Oggetto: presentazione candidatura a componente del Consiglio regionale per il mandato 2021-2025.

Il sottoscritt_____, _____
(cognome) (nome)

nat__ a _____, il _____;

residente _____

via _____

telefono _____ cellulare _____

pec _____

presenta la propria candidatura a componente del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti >Sociali della Basilicata Sezione _____ per il mandato 2021/2025; a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere iscritto/a all'Albo degli Assistenti Sociali, alla sezione _____ dal _____ con il n. _____
2. di non aver subito sanzioni disciplinari;
3. di non aver procedimenti disciplinari in corso;
4. di non aver riportato condanne penali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il/la sottoscritto/a, AUTORIZZA l'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, al trattamento dei dati personali ivi inclusi i dati presenti nel proprio curriculum vitae per finalità connesse alla candidatura a Consigliere Regionale dell'Ordine.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy e autorizza tra le altre cose la pubblicazione del proprio curriculum vitae nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine www.croasbas.it

Luogo e data _____ Firma _____

(da restituire all'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata entro il 4 maggio 2021 anche a mezzo fax. al n° 0971/479814 o a mezzo PEC : croas.basilicata@pec.oasb.it) o di persona)

Allegati

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. curriculum vitae (datato e firmato)

Oggetto: presentazione candidatura a Revisore unico dei conti per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata- quadriennio 2021-2025.

__I__ sottoscritt__, _____
(cognome) (nome)

nat__ a _____, il _____;

residente _____

via _____

telefono _____ cellulare _____

pec _____

presenta la propria candidatura a Revisore Unico dei Conti per il mandato 2021/2025; a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere iscritto/a all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____ dal _____ con il n. _____ e al Registro dei Revisori legali dei Conti al N° _____
2. di non aver subito sanzioni disciplinari;
3. di non aver procedimenti disciplinari in corso;
4. di non aver riportato condanne penali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il/la sottoscritto/a, AUTORIZZA l'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, al trattamento dei dati personali ivi inclusi i dati presenti nel proprio curriculum vitae per finalità connesse alla candidatura a Consigliere Regionale dell'Ordine.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy e autorizza tra le altre cose la pubblicazione del proprio curriculum vitae nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine www.croasbas.it

Luogo e data _____ Firma _____

(da restituire all'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata entro il 4 maggio 2021 anche a mezzo fax. al n° 0971/479814 o a mezzo PEC : croas.basilicata@pec.oasb.it o di persona)

Allegati

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. curriculum vitae (datato e firmato).

Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche

**Approvato dal Consiglio nazionale
nella seduta del 13 gennaio 2021 con delibera n. 5**

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020, le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche per il rinnovo dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali e del Revisore unico dei conti, nel rispetto del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, approvato con deliberazione n. 166 del 14.11.2020, degli artt. 2 e 3 del D.M. 615/1994 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 169/2005.

Art. 2 - Principi generali

1. Per "modalità telematiche" si intende l'utilizzo di postazioni remote che consentano agli elettori di accedere alla cabina virtuale per mezzo di un *device* collegato alla rete internet (PC, Smartphone o Tablet).
2. Le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche sono condotte nel rispetto dei principi di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, nonché di trasparenza, semplificazione, economicità e efficienza.
3. Il fornitore della piattaforma informatica rende noti i criteri e le soluzioni tecniche utilizzate per garantire il rispetto dei principi di cui al comma 2 e provvede alla designazione di una persona fisica quale referente informatico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

Art. 3 - Caratteristiche della piattaforma informatica

1. Le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche sono condotte mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica individuata autonomamente dai Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali.
2. I Consigli regionali comunicano al Consiglio Nazionale la piattaforma informatica individuata e gli standard di qualità assicurati e rendono disponibile agli iscritti il relativo manuale d'uso.
3. La piattaforma informatica individuata deve garantire:
 - a. la presenza di un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali e dell'articolo 3 del D.P.R. 169/2005, di tutti i candidati in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del predetto Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, nonché di tutti i candidati a Revisore unico dei conti;
 - b. l'elaborazione, nell'archivio digitale, di due specifici elenchi di candidati, uno per sezione dell'Albo, indicati in ordine alfabetico, oltre ad uno specifico elenco di candidati a Revisore unico dei conti;

- c. l'accessibilità all'archivio digitale da parte di tutti gli elettori dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature e per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di voto;
- d. l'abilitazione del sistema di voto telematico sulla piattaforma per mezzo dell'utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro: due password sono consegnate dalla società informatica che fornisce il sistema di voto telematico al Presidente del seggio elettorale e al Segretario, la terza è rilasciata al referente informatico designato. In ogni caso deve essere garantito che l'abilitazione del sistema di voto sulla piattaforma sia consentita congiuntamente a tutte le persone in possesso della password.
- e. l'abilitazione del sistema di voto telematico sulla piattaforma esclusivamente all'avvio delle operazioni di voto, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lett. d);
- f. il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite apposite funzioni che consentano di accertarne l'identità mediante l'inserimento di credenziali personali e, preferibilmente, di una password generata casualmente dal sistema e utilizzabile una sola volta ("OTP");
- g. la personalità, la libertà, la segretezza, l'eguaglianza, l'anonimità, l'inalterabilità, l'irripetibilità e l'irrevocabilità del voto;
- h. la possibilità per l'elettore di esercitare una sola volta il diritto di voto;
- i. l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco degli elettori che hanno già esercitato il diritto di voto;
- j. la possibilità di non esprimere alcuna preferenza (scheda bianca);
- k. la funzionalità del sistema per tutta la durata delle operazioni di voto;
- l. la possibilità di sospendere la procedura di voto al termine di ciascuna giornata di voto elettronico indicata nella delibera di indizione delle elezioni, mediante disabilitazione del sistema di voto telematico per mezzo dell'inserimento delle password di cui alla precedente lettera d) o con altra idonea modalità, al fine di impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati ivi contenuti;
- m. la possibilità di riabilitare la procedura di voto telematico mediante l'inserimento delle password di cui alla precedente lettera d) o con altra idonea modalità all'inizio della giornata di voto elettronico successiva a quella sospesa il giorno precedente, mediante recupero delle informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitazione delle funzioni della piattaforma informatica;
- n. la chiusura definitiva delle operazioni di voto mediante l'inserimento delle password di cui alla precedente lettera d) o con altra idonea modalità al fine di impedire qualsiasi ulteriore accesso alla piattaforma informatica;
- o. che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni;
- p. l'accertamento automatico del raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni;
- q. lo scrutinio automatico e tempestivo dei voti in maniera anonima;

- r. l'impossibilità di collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;
- s. la verifica del corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni elettorali;
- t. l'accessibilità alle singole espressioni di voto al fine del controllo successivo;
- u. la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software, la garanzia di integrità dei dati, il backup di sicurezza, la tutela dei dati personali degli elettori e dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- v. la compatibilità con più sistemi operativi e con varie tipologie di *device*.

Art. 4 - Indizione delle elezioni

1. L'indizione delle elezioni dei Consigli regionali è disciplinata dall'articolo 2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali e dall'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 169/2005.
2. La delibera di indizione delle elezioni con cui i Consigli regionali dispongono lo svolgimento con modalità telematiche delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali contiene:
 - a. il calendario delle votazioni;
 - b. i giorni, l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto;
 - c. l'indicazione della piattaforma informatica individuata per l'espressione del voto e le relative modalità di accesso;
 - d. l'indicazione dei principi generali che disciplinano l'esercizio del diritto di voto con modalità telematiche;
 - e. il numero di consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo;
 - f. la composizione del seggio elettorale;
 - g. il luogo dove ha sede il seggio elettorale, con la previsione della possibilità per i relativi componenti di effettuare il collegamento da remoto.

Art. 5 - Elettorato attivo

1. Al momento dell'invio della delibera di indizione delle elezioni, sull'archivio digitale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento sono caricate le anagrafiche degli elettori.
2. Non sono ammessi alla votazione coloro che, al momento dell'indizione delle elezioni, risultano sospesi dall'esercizio della professione, sempre che la sospensione operi per l'intero periodo di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Almeno 10 (dieci) giorni antecedenti alla data fissata per la prima votazione, a ciascun avente diritto di voto sono trasmesse le relative credenziali personali (username e password) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine. Tutti i titolari dell'elettorato attivo, ove non già presente nella banca dati degli iscritti all'Albo, forniscono alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza, anche ai fini della eventuale condivisione con il fornitore della piattaforma informatica, il proprio numero di telefono mobile al fine dell'invio, ove possibile, dell'OTP necessaria per esprimere il voto elettronico. Tale dato è trattato nel rispetto del

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed è utilizzato esclusivamente per l'accesso alle operazioni di voto elettronico.

4. L'identità degli elettori è accertata attraverso un sistema di autenticazione preferibilmente a due fattori che prevede l'utilizzo delle suddette credenziali personali (username e password) e, ove possibile, di una OTP che sarà inviata all'elettore attraverso un SMS diretto all'utenza telefonica mobile indicata dall'elettore alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza.
5. Alla scadenza del termine indicato al comma 3, l'elettore che non abbia ricevuto le credenziali personali lo comunica immediatamente alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza al fine di ottenerne l'invio in tempo utile.
6. Gli elettori non possono cedere o comunicare a terzi le credenziali personali di accesso alla piattaforma. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione. Il mancato rispetto di tali disposizioni rileva sotto il profilo deontologico.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

1. La presentazione e l'approvazione delle candidature è disciplinata all'articolo 6 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali.
2. L'archivio digitale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento contiene nominativo, luogo e data di nascita, residenza e data di iscrizione all'Albo dei candidati, suddivisi in due specifici elenchi, uno per ciascuna sezione dell'Albo, e in ordine alfabetico, oltre ad uno specifico elenco di candidati a Revisore unico dei conti.
3. Gli elenchi dei candidati sono pubblicati nell'archivio digitale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature e rimangono tali per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 7 - Composizione e funzioni del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e almeno due scrutatori, scelti dal Consiglio regionale tra i propri iscritti.
2. I componenti possono esercitare le proprie funzioni anche mediante collegamento da remoto. Il luogo da cui essi si collegano è considerato a tutti gli effetti seggio elettorale.
3. I componenti del seggio elettorale esercitano la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine essi devono:
 - a. confermare che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata siano corretti, attivi e funzionanti;
 - b. prendere in carico le credenziali della casella di posta elettronica certificata eventualmente attivata per la gestione di eventuali comunicazioni da parte degli elettori;
 - c. essere messi al corrente delle funzionalità della piattaforma informatica adottata ed accettare l'incarico con i doveri legati alle loro rispettive funzioni.

4. Il seggio elettorale è responsabile della corretta attivazione, gestione e disattivazione della piattaforma informatica utilizzata per la conduzione delle operazioni di voto, da attuarsi mediante l'inserimento delle password di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento o con altra idonea modalità.

Art. 8 - Svolgimento delle operazioni di voto

1. Al giorno e all'ora indicati nella delibera di indizione delle elezioni e contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale dichiara aperta la votazione e viene abilitato il sistema di voto telematico mediante l'inserimento delle password di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento o con altra idonea modalità.
2. L'elettore accede alla piattaforma informatica indicata nella delibera di indizione delle elezioni tramite un *device* collegato alla rete internet mediante l'inserimento delle credenziali personali di accesso (username e password) e, ove possibile, della OTP ricevuta via SMS a seguito dell'inserimento delle credenziali personali.
3. Dopo essere stato identificato dal sistema, l'elettore è ammesso alla votazione e accede alla scheda elettorale virtuale contenente un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, suddivisi per sezione dell'Albo, e alla scheda elettorale virtuale per l'elezione del Revisore unico dei conti. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'Albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
4. La sessione di voto per ciascun elettore ha una durata massima, decorsa la quale senza che sia conclusa l'operazione di voto, questa è annullata automaticamente e l'elettore non è computato tra i votanti. In tal caso, l'elettore deve ripetere l'intera operazione, reinserendo le credenziali personali e ottenendo una nuova OTP, ove prevista.
5. Una volta espresso il voto, all'elettore è richiesto di confermare la conclusione dell'operazione o di annullarla entro un tempo predefinito, decorso il quale l'operazione di voto è annullata automaticamente e l'elettore non è computato tra i votanti. In tal caso, l'elettore deve ripetere l'intera operazione, reinserendo le credenziali personali e ottenendo una nuova OTP, ove prevista.
6. Una volta conclusa l'operazione di voto all'elettore è inviata, ove previsto, una ricevuta dell'avvenuta votazione al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 9 - Scrutinio dei voti

1. La chiusura definitiva delle operazioni di voto avviene all'ora stabilita nella delibera di indizione delle elezioni.
2. Allo scadere del termine previsto nella delibera di indizione delle elezioni, il Presidente del seggio dichiara concluse le operazioni di voto e si procede alla disabilitazione del sistema di voto elettronico mediante l'inserimento delle password di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento o con altra idonea modalità.

3. Al termine di ciascuna giornata di voto elettronico e di ciascuna tornata di voto, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al Segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.
4. Una volta accertato il raggiungimento del quorum previsto all'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 169/2005 necessario per la validità dell'elezione, il Presidente del seggio elettorale dispone l'avvio delle operazioni di scrutinio alle ore 09.00 del giorno successivo.
5. Lo scrutinio, che viene effettuato in modo anonimo ed applicando la disciplina di riferimento, avviene automaticamente mediante la piattaforma informatica in presenza dei componenti del seggio, anche mediante collegamenti da remoto.
6. Ai candidati che ne facciano richiesta è garantita la possibilità di assistere alle operazioni di scrutinio mediante collegamenti da remoto.
7. Qualora non sia raggiunto il quorum in prima votazione, i voti già espressi sono archiviati e si procede alle successive votazioni ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 13 e 14 del D.P.R. 169/2005 e in conformità al presente regolamento. I voti archiviati non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
8. Dichiarata definitivamente la conclusione delle operazioni di voto e una volta che la piattaforma abbia effettuato lo scrutinio dei voti, il Presidente del seggio elettorale visualizza il risultato delle elezioni e dichiara eletti, per ciascuna sezione, i candidati che risultano avere ottenuto il maggiore numero di voti, sia per il Consiglio regionale che per il Revisore unico dei conti. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Di tutte le operazioni di scrutinio il Segretario del seggio elettorale redige apposito verbale, sottoscritto, anche digitalmente, da parte di tutti i componenti, allegandovi preferibilmente un report delle operazioni generato automaticamente dalla piattaforma.

Art. 10 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, nonché le disposizioni di cui al D.M. 615/1994 e al D.P.R. 169/2005.
2. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Ministero della Giustizia vigilante.



PIATTAFORMA PER VOTAZIONI TELEMATICHE



www.votonline.eu

MANUALE D'USO
PER I VOTANTI

Hochkeiler

SCENARIO



Per cosa si vota: si vota per l'elezione dei Consiglieri della consiliatura 2021-2025 e per il Revisore Unico.

Chi ha diritto al voto: tutti gli Assistenti Sociali dell'Ordine regionale non sospesi dall'esercizio della professione. Gli Assistenti Sociali che non hanno comunicato all'Ordine il proprio indirizzo PEC personale sono "sospesi amministrativamente" (cioè sono sospesi d'ufficio senza necessità di deferimento al CTD) e quindi non hanno diritto al voto.

Composizione dell'elettorato attivo: AA.SS. iscritti in sezione A e AA.SS. iscritti in sezione B, non sospesi dall'esercizio della professione.

ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE

Informazioni generali: almeno 10 giorni prima del primo giorno di votazione ogni avente diritto al voto riceverà una PEC dove sono indicati:

- l'indirizzo web del seggio elettorale telematico a cui collegarsi per votare
- l'username e la password per accedere al seggio elettorale
- i giorni e gli orari di apertura del seggio elettorale
- il numero di votanti per ciascuna sezione dell'Albo e il quorum da raggiungere

Quando si vota: nei giorni e negli orari stabiliti dall'Ordine regionale, che sono comunicati a ciascun elettore via PEC (v. sopra).

Dove si vota: all'indirizzo web comunicato via PEC (v. sopra) cliccando sul link "ACCEDI AL SEGGIO PER VOTARE".

Assistenza al voto: durante l'orario di votazione sarà disponibile un servizio telefonico a supporto degli aventi diritto. Il numero da chiamare apparirà sulla scheda stessa di votazione in alto a sinistra.

Come si vota:

- dopo aver cliccato sul link "ACCEDI AL SEGGIO PER VOTARE", comparirà una nuova schermata. In questa nuova schermata occorrerà inserire il proprio codice fiscale e la password ricevuta via PEC nella data indicata

Assistenza telefonica: XX XXXXXXXX

**Inserisci il tuo codice fiscale e la password
che hai ricevuto via PEC il XX/XX/2021**

codice fiscale:

password:

INVIA

- fai click su "INVIA". Apparirà la scheda elettorale
- riceverai al tuo indirizzo, entro pochi secondi, **un'ulteriore PEC** (e, ove possibile, a seguito dell'autorizzazione del Consiglio regionale, anche un SMS al numero di cellulare comunicato al tuo Ordine regionale) con un codice di 8 caratteri da inserire nell'apposito campo
- nella scheda comparirà la lista dei candidati per le sezioni A e/o B e per il Revisore Unico
- nella pagina verrà inoltre indicato il numero massimo di preferenze consentite per i candidati delle sezioni A e/o B mentre per il Revisore Unico è possibile esprimere 1 sola preferenza



Un codice di 8 caratteri è stato appena inviato al tuo indirizzo PEC. Inserisci qui il codice:

ISTRUZIONI: puoi esprimere fino a X preferenze per i candidati delle sezioni A e/o B, e un voto per uno dei candidati a Revisore Unico.

Al termine fai click su "INVIA" a fondo pagina per trasmettere il tuo voto.

Lista dei candidati della Sezione A:

Rossi Mario

Rossi Mario

Rossi Mario

Lista dei candidati della Sezione B:

Rossi Mario

Rossi Mario

Rossi Mario

Rossi Mario

Lista dei candidati a Revisore Unico:

Rossi Mario

Rossi Mario

INVIA | **NOTA:** facendo click su questo pulsante l'invio del tuo voto è diretto, non viene chiesta conferma; fai click una volta sola ed attendi.

- per votare sarà sufficiente cliccare sulla casella accanto al nome dei candidati prescelti, inserire il codice di 8 caratteri ricevuto via PEC e cliccare sul pulsante "INVIA"

Attenzione:

- il codice di 8 caratteri scade dopo 10 minuti, perciò devi votare entro 10 minuti dal ricevimento della PEC e dell'eventuale SMS
- se non riesci a votare entro i 10 minuti, ripeti la procedura dall'inizio per ricevere un nuovo codice
- è possibile votare una sola volta; è ammessa la "scheda bianca" (cioè nessuna preferenza).
- Nel caso in cui si siano espresse più preferenze di quelle indicate nelle istruzioni, si aprirà una nuova schermata che ti consentirà di tornare indietro cliccando sull'apposito link. Una volta tornato alla schermata della scheda elettorale, dovrai togliere le preferenze eccedenti e cliccare nuovamente sul tasto INVIA.
- dopo aver cliccato su INVIA apparirà una pagina da dove sarà possibile scaricare l'attestazione di voto.
- Se il quorum non viene raggiunto, la piattaforma invierà una PEC con una nuova password e le indicazioni per procedere ad un'altra votazione.